CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 24 del 24 giugno 2021

Riunione del 17 giugno 2021

Presidente:	Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente:	Avv. Fabio Gullotta
Componente:	Avv. Anselmo Carlevaro (Relatore)

CFA 22.20.21– Reclamo della tesserata Carla Burato avverso la decisione resa dal Tribunale Federale FIPAV in data 21.05.2021, pubblicata con C.U. n. 155 del 21.05.2021

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con decisione del 21.05.2021, pubblicata con C.U. 155 del 21.05.21, il Tribunale Federale ha deliberato di infliggere a carico della tesserata Carla Burato nonché dei Sigg.ri Emanuele Catania, Sandra Leoncini, Giuseppe Pirolla e Carmelo Borruto la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due ognuno.

Quanto sopra ritenute meritevoli di accoglimento le ragioni poste a sostegno dell'atto di deferimento della Procura Federale avente n. 13.20.21.

La tesserata proponeva reclamo innanzi a questa Corte Federale insistendo preliminarmente per la declaratoria di estinzione del giudizio disciplinare per decorso del termine perentorio ex art. 43 R.G.

All'udienza di discussione tenutasi il 17 giugno 2021, sentiti il Procuratore Federale e il difensore della reclamante, la Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare di estinzione del procedimento è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente spiegate:

l'art. 49 n. 4 del Regolamento di Giustizia Fipav stabilisce che il Procuratore Federale esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto e dalle Norme Federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Giudice;

l'art. 43 n. 1 del Regolamento di Giustizia Fipav precisa che il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio

dell'azione disciplinare;

non vi è dubbio che si tratti di termine perentorio – come espressamente riconosciuto dallo stesso Procuratore Federale in sede di discussione – stabilito al fine di dare certezza del compimento dell'attività processuale entro un determinato lasso di tempo e il cui mancato rispetto sconta le conseguenze previste dal n. 4 dello stesso art. 43 (se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto);

nel caso in esame l'azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale in data 27 ottobre 2020 con la comunicazione agli incolpati dell'atto di deferimento;

la pronuncia di primo grado è stata depositata il successivo 21 maggio 2021 quando era ampiamente decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 43 n. 1 del Regolamento di Giustizia Fipav

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello

in accoglimento del reclamo, dichiara l'estinzione del procedimento disciplinare e annulla le sanzioni inflitte ai tesserati Carla Burato, Emanuele Catania, Sandra Leoncini, Giuseppe Pirolla e Carmelo Borruto

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO il 24 giugno 2021